



Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD

Newsletter

4 luglio 2019

IN QUESTO NUMERO

- ◆ Indicazioni del MEF per determinare i compensi degli organi delle società a controllo pubblico.
- ◆ Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno: vanno sempre preventivamente udite le associazioni rappresentative.
- ◆ ARERA: entro fine anno il primo metodo tariffario per la TARI.
- ◆ Bando per l'assegnazione delle risorse del Fondo integrativo per i Comuni montani.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo
Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166
www.conord.org conord@conord.org

Indicazioni del MEF per determinare i compensi degli organi delle società a controllo pubblico.

Com'è noto l'art. 11, c. 6 del Testo Unico delle Società Partecipate prevede che, con decreto del MEF, siano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, con conseguente determinazione dei compensi massimi per ciascuna fascia ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

Peraltro, a fronte della mancata adozione di tale decreto, la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche costituita presso il Dipartimento del Tesoro del Mef, ha diramato un nuovo orientamento applicativo delle disposizioni transitorie previste dal d.lgs. n. 175/2016, in conseguenza anche dell'analisi delle delibere assembleari di nomina degli organi amministrativi collegiali inviate in ottemperanza dell'art. 11, co. 3, del Tusp.

Il Ministero ricorda come l'art. 11 c. 7 del d.lgs. n. 175/2016 stabilisca che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni ..."

mentre l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012 prescrive che "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

A fronte delle criticità riscontrate nell'applicazione di questa norma, la Struttura ministeriale ha precisato anzitutto che il tetto massimo ai compensi dell'organo amministrativo si estende a tutte le società a controllo pubblico.

D'altronde il Tusp rimanda all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 esclusivamente con riferimento al limite dei compensi ivi indicato e, pertanto, il rinvio non può infatti riguardare il superato perimetro soggettivo di applicazione della disposizione per via della sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 28, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico.

La soglia dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 si deve pertanto applicare agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del Tusp, e non soltanto alle "società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al

90 per cento dell'intero fatturato" (art. 4, comma 4, primo periodo, del d.l. n. 95/2012).

Si tratta, peraltro, di interpretazione che trova riscontro nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 100/2017, in cui è stato precisato che "i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico", nonché ribadita anche in diverse deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (ex multis Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 10/2018/PAR, del 29 marzo 2018).

Quanto agli elementi costitutivi del compenso dell'organo amministrativo il Ministero rileva anzitutto l'impossibilità, in gran parte dei casi, di stabilire ex ante la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente per due ordini di motivazioni:

- la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;
- la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile, rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di

esercizio che saranno conseguiti dalle società.

Viene pertanto colta l'occasione per ribadire come ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, rilevino, in via generale, le seguenti componenti:

- i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono – anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

Così stando le cose il Ministero invita le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione

trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno: vanno sempre preventivamente udite le associazioni rappresentative.

Con delibera adottata da un Commissario Prefettizio, nell'esercizio dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, è stata disposta la "Rimodulazione imposta di soggiorno ed approvazione nuovo regolamento comunale".

Contro tale provvedimento ricorrono numerosi proprietari delle strutture ricettive site nel territorio del comune dolendosi, tra l'altro, della mancata audizione delle proprie associazioni rappresentative prima dell'adozione dell'impugnato regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 4 d.l.gs. 23/2011 che introduce e regola l'imposta di soggiorno.

Ed infatti il comma 3 dell'art. 4 d.l.gs. n. 23/2011 prevede che "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i

comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo".

Così stando le cose il TAR Calabria ritiene, con la sentenza 1354 del 2019, illegittimo il provvedimento impugnato proprio a causa della mancata audizione delle associazioni rappresentative: la circostanza che la norma non dia efficacia vincolante a quanto rappresentato dalle associazioni di categoria non toglie che il confronto con le stesse, ritenuto dalla norma necessario, sia condicio sine qua non per l'emanazione del provvedimento (così anche Tar Milano ord. Cautel. 744/2014 e Tar Calabria sent. 1231/2019).

#golamento comunale sull'imposta di soggiorno: vanno sempre preventivamente udite le associazioni rappresentative.

ARERA: entro fine anno il primo metodo tariffario per la TARI.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha deciso con propria delibera n. 303/2019 di porre in consultazione, entro fine luglio, uno specifico documento per poi definire – entro il 31 ottobre e con effetti a partire

dal 1° gennaio 2020 – il primo metodo tariffario per il settore dei rifiuti, destinato ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.

Con la delibera citata vengono formalmente unificati due precedenti provvedimenti - 225/2018/R/rif e 715/2018/R/rif - attraverso i quali l'Autorità aveva dapprima avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario e successivamente introdotto il monitoraggio delle tariffe esistenti per il 2018 e 2019.

La rilevanza della delibera è nella tempistica degli adempimenti che l'Autorità si è posta e nel numero di soggetti e processi coinvolti dal prossimo metodo tariffario, primi tra tutti gli enti locali e gli operatori del settore.

Entro la fine dell'anno infatti, come ricorda la delibera, i consigli comunali devono approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Pubblicando il metodo tariffario entro la fine di ottobre ARERA intende, pertanto, fornire gli elementi necessari ad includerne i principi già dalle tariffe in fase di approvazione per il 2020, coniugando le iniziative avviate dall'Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo.

Nella delibera, ispirata alla semplificazione dell'azione amministrativa e al rispetto dei tempi per le determinazioni tariffarie in corso,

l'Autorità ricorda alcuni dei passaggi principali che ispireranno la prossima azione regolatoria sui rifiuti:

- definizione dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019, comunque coperte dall'attribuzione di funzioni regolatorie all'Autorità;

- introduzione di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti a partire dal 2020;

- avvio di adeguate attività informative e, ove necessario, formative per la corretta adozione dei piani finanziari richiesti entro l'anno, al fine di garantire l'efficace e rapida applicazione, ai diversi livelli istituzionali, delle regole sopra richiamate;

- avvio di attività di confronto interistituzionale, finalizzate a definire le procedure di validazione dei dati e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.

L'Autorità, consapevole dell'impegno necessario per accompagnare l'accelerazione delineata, chiede pertanto uno sforzo da parte delle istituzioni, ma soprattutto degli enti locali e dei gestori dei servizi di igiene ambientale, per giungere all'individuazione di regole chiare per le tariffe, per la definizione dei costi standard e, nel complesso, per

rendere più efficienti i servizi erogati ai cittadini.

Bando per l'assegnazione delle risorse del Fondo integrativo per i Comuni montani.

Con bando del 28 giugno 2019 il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie ha dettato i criteri per assegnare le risorse per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, destinate al ripristino di aree danneggiate, prevenzione del dissesto idrogeologico, promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità nei territori montani.

Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Legge di stabilità 2013", art. 1, commi 319, 320, 321.

I soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti sono stati poi definiti dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11.03.2014 n.688.

A seguito della mancata intesa, nella seduta del 21 febbraio 2019 della Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 3 comma 3, del decreto

legislativo 28 agosto 1997 n. 281, l'emanazione del decreto, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie per il Bando per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni montani, è stata autorizzata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 2019.

Il Bando definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani.

Le domande vanno presentate agli uffici delle competenti regioni indicati nell'allegato 3 al Bando, a pena di esclusione, entro i 90 gg. successivi alla data di pubblicazione sopra indicata e, quindi, entro il 26 settembre 2019.

Per la presentazione delle domande e dei progetti, i Comuni, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del Bando, sono tenuti ad utilizzare la "Dichiarazione" e la "Scheda del Progetto" allegate al Bando.